



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILIPPO – S. LUCIA DEL MELA
Via Salvo D'Acquisto – Olivarella - 98044 - San Filippo del Mela (ME)

ISTITUTO COMPRENSIVO S. FILIPPO DEL MELA
Prot. 0013316 del 30/10/2024
IV (Uscita)

Ai Docenti
Ai Genitori
AI D.S.G.A
Al personale ATA
Alla bacheca del portale Argodidup
Al Sito WEB
Sedi

Circolare n. 47

Oggetto: Circolare informativa sulla Legge 1° ottobre 2024, n. 150 -
Revisione della disciplina in materia di valutazione e tutela del
personale scolastico

Si informa la comunità scolastica che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 1° ottobre 2024, n. 150**, che apporta modifiche significative alla normativa vigente in materia di **valutazione delle studentesse e degli studenti**, nonché nuove disposizioni per la **tutela dell'autorevolezza del personale scolastico** e l'istituzione di **indirizzi scolastici differenziati**.

Punti salienti della legge:

- 1.Valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria:** La valutazione periodica e finale, compresa quella dell'**educazione civica**, la valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente). **Tuttavia, per garantire una maggiore chiarezza e trasparenza**, i giudizi dovranno essere integrati da una descrizione dettagliata del livello di apprendimento raggiunto dall'alunno in ciascuna disciplina. Anche la valutazione della condotta è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione

Tel. +39 090930475 e-mail: meic85200r@istruzione.it PEC: meic85200r@pec.istruzione.it

Cod. Mec. **MEIC85200R** - Cod. Fisc. **82002900833** - Cod. Univoco **UFMB3D**

Sito web : www.icsanfilippodelmela.edu.it

I tre punti fermi dell'innovazione sono tre:

- a) l'abrogazione dell'attuale valutazione degli apprendimenti sui quattro livelli, abrogazione disposta con l'art. 1, c. 2, della legge;
- b) la sua sostituzione con i "*giudizi sintetici*";
- c) l'attesa dell'ordinanza del Ministro che ne indichi le modalità di attuazione, in particolare delle formulazioni dei giudizi .

2. Valutazione del comportamento: Nella scuola primaria, il comportamento sarà valutato collegialmente con **giudizi sintetici**. Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento rimane in **decimi**, e nel caso in cui sia inferiore a **sei decimi**, lo studente non sarà ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato.

I punti fermi dell'innovazione riguardante la Riforma del voto di condotta sono i seguenti:

- Il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico. Nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.
- Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e avrà un peso maggiore nella valutazione, modificando così la riforma del 2017.
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- Qualora la valutazione del comportamento sia pari a sei decimi, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, sospenderà il giudizio senza ammettere immediatamente lo studente o la studentessa alla classe successiva. Verrà assegnato un elaborato critico sul tema della cittadinanza attiva e solidale, la cui consegna dovrà avvenire prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. La mancata

presentazione dell'elaborato o una valutazione insufficiente da parte del Consiglio di Classe comporteranno la non ammissione all'anno scolastico successivo.

3. Tutela del personale scolastico:

L'Art.3 recita:

“1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7](#).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”

L'art. 3 del testo di Legge introduce una multa **che va da 500 a 10.000 euro**, a titolo di riparazione pecuniaria, da versare all'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

La sanzione pecuniaria si aggiunge all'eventuale risarcimento per i danni subiti dalla vittima e la sospensione condizionale della pena sarà subordinata all'effettivo pagamento della multa.

La tutela non si limita ai docenti, al personale educativo e ai dirigenti scolastici, ma si estende a tutto il personale, includendo il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Chiunque operi all'interno della scuola, a prescindere dal ruolo ricoperto, potrà beneficiare di questa forma di protezione.

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

I criteri per stabilire l'entità della multa sono indicati dal Decreto L.vo n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 5 in vigore dal 06/02/2016.

L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. gravità della violazione;
- b. reiterazione dell'illecito;
- c. arricchimento del soggetto responsabile;
- d. opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- e. personalità dell'agente;
- f. condizioni economiche dell'agente.

Pena per i reati di aggressione ed oltraggio

Come prevede **la Legge Sasso (la n.4 del 25 marzo)**, è previsto anche un aumento delle pene per i reati di aggressione e oltraggio contro il personale scolastico. Nello specifico la pena per aggressione passa dagli attuali 5 anni a 7 anni e mezzo, mentre quella per oltraggio passa da 3 a 4 anni e mezzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Olivera Calderone*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D Lgs.n.39/93